



Comune di Casargo

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 DEL 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio, alle ore 20:30, presso la CASA COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PASQUINI ANTONIO LEONARDO	X		TANTARDINI MONICA	X	
PASQUINI ALFREDO	X		BELLATI MARTA	X	
ADAMOLI MONICA	X		PASQUINI GIOVANNI VITTORIO	X	
ARRIGONI STEFANO	X		BALBIANI DIEGO		X
GALLUZZI PAOLO	X		RUSCONI GIUSEPPE	X	
BERERA WILMA	X				

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO DOTT.SSA GIULIA VETRANO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANTONIO LEONARDO PASQUINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 11/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) **aliquota base** 1,00 per cento (aliquota legge statale 0,76 per cento + 0,24 per cento);
- 2) **aliquota abitazione principale e relative pertinenze** (categorie catastali A/1, A/8 e A/9): conferma dell'aliquota prevista dalla legge statale: 0,40 per cento – **detrazione abitazione principale € 200,00**;
- 3) **aliquota fabbricati categoria catastale "D"**: 1,00 per cento (aliquota legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO + 0,24 per cento QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE);
- 4) VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI: ai fini dell'imposta in oggetto, come segue:

P.G.T.	
ZONE RESIDENZIALI	
Art. 24 - UR – Ambiti prevalentemente residenziali (1 mc/mq) € 60,00 al mq.	
ZONE PRODUTTIVE	
Art. 26 – UA – Ambiti a prevalente specializzazione artigianale (1 mc/mq) € 80,00 al mq.	
ZONE COMMERCIALI	
Art. 25 – UC –Ambiti a prevalente specializzazione commerciale in media struttura di vendita (0,65 mc/mq.) € 80,00 al mq.	
ZONE TURISTICHE	
Art. 27 - UT – Ambiti a prevalente specializzazione turistica (1 mc/mq) € 60,00 al mq.	
AMBITI DI TRASFORMAZIONE	
Ambito di trasformazione AT1	fraz. Narro via Monte Muggio (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT2	fraz. Narro via della Deputazione (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT3	fraz. Codesino tra le vie Alta, per Narro e Indovero (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT4	fraz. Codesino tra le vie Alta e via Pensotti (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT5	Casargo via Alta (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 11/03/2019 è stata confermata per l'annualità 2019 l'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili Ta.S.I. pari a ZERO per tutte le tipologie di immobili

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: allo 0 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,00 per cento;
- 6) terreni agricoli: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,86 per cento.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Atteso che la votazione, in forma palese, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 10
Votanti:	n. 10
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Atteso che la votazione, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 10
Votanti:	n. 10
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota allo 0 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,00 per cento;
- 6) terreni agricoli: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,86 per cento.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

8) valori di riferimento aree fabbricabili: ai fini dell'imposta in oggetto, come segue:

P.G.T.	
ZONE RESIDENZIALI	
Art. 24 - UR – Ambiti prevalentemente residenziali (1 mc/mq) € 60,00 al mq.	
ZONE PRODUTTIVE	
Art. 26 – UA – Ambiti a prevalente specializzazione artigianale (1 mc/mq) € 80,00 al mq.	
ZONE COMMERCIALI	
Art. 25 – UC –Ambiti a prevalente specializzazione commerciale in media struttura di vendita (0,65 mc/mq.) € 80,00 al mq.	
ZONE TURISTICHE	
Art. 27 - UT – Ambiti a prevalente specializzazione turistica (1 mc/mq) € 60,00 al mq.	
AMBITI DI TRASFORMAZIONE	
Ambito di trasformazione AT1	fraz. Narro via Monte Muggio (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT2	fraz. Narro via della Deputazione (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT3	fraz. Codesino tra le vie Alta, per Narro e Indovero (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT4	fraz. Codesino tra le vie Alta e via Pensotti (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT5	Casargo via Alta (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.

B) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro i termini stabiliti dal DI 34/2020 convertito in L. 77/2020 entro 16 novembre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro i termini stabiliti dal DI 34/2020 convertito in L. 77/2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con successiva apposita votazione con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
ANTONIO LEONARDO PASQUINI

Il SEGRETARIO Comunale
DOTT.SSA GIULIA VETRANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO Comunale
DOTT.SSA GIULIA VETRANO



Comune di Casargo
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)
ANNO 2020.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art. 49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AREA 5 POLIZIA LOCALE MESSI COMMERCIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 30-07-2020

Il Responsabile del Servizio
DOTT. BRAMBILLA CLAUDIO

Eventuali note:



Comune di Casargo
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)
ANNO 2020.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 30-07-2020

Il Responsabile del Servizio
BERERA WILMA

Eventuali note:

Comune di Casargo

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2020.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 20-08-2020 per giorni 15 consecutivi.

Casargo, 20-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA GIULIA VETRANO